CAMERA DEI DEPUTATI N. 2867-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **JERVOLINO MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1961 (*Stampato n.* ***1023***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 marzo 1961

Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 19 ottobre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2867, già approvato dal Senato della Repubblica, propone all'approvazione della Camera dei Deputati l'adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

La Convenzione sul mare territoriale e zone contigue si articola in tre parti.

La prima definisce nei suoi 23 articoli la situazione giuridica del mare territoriale, dichiara nelle disposizioni generali che la sovranità dello Stato si estende al di là del suo territorio e delle sue acque interne a una zona di mare adiacente alle sue coste, designata sotto il nome di mare territoriale; questa sovranità si esercita nelle condizioni fissate dagli articoli della Convenzione e secondo le altre regole del diritto internazionale.

La sovranità dello Stato rivierasco si estende allo spazio aereo al di sopra del mare territoriale, come pure al fondo e al sottosuolo del mare.

Gli articoli 3-13 trattano dei limiti del mare territoriale e problemi connessi.

Ai fini della delimitazione del mare territoriale le istallazioni permanenti che fanno parte integrante del sistema portuale e che si estendono verso il largo sono considerate come facenti parte della costa.

Anche il mare territoriale di un'isola, definita come una distesa naturale di terra, circondata d'acqua, che resta scoperta durante l'alta marea, è da misurarsi in conformità delle disposizioni degli articoli della Convenzione.

Gli articoli 14-23 precisano il diritto di passaggio e le regole applicabili a tutti i mezzi di navigazione.

Lo Stato rivierasco non deve ostacolare il passaggio inoffensivo nel mare territoriale ed è tenuto a far conoscere in maniera appropriata tutti i pericoli di cui è a conoscenza che minacciano la navigazione nel suo mare territoriale.

Speciali regole sono applicabili al naviglio commerciale e alle navi da guerra, che in caso di inosservanza delle regole dello Stato rivierasco possono essere invitate ad uscire dal mare territoriale.

La seconda parte della Convenzione tratta della zona contigua al mare territoriale sulla quale lo Stato rivierasco può esercitare il necessario controllo per prevenire le contravvenzioni alle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione sul suo territorio o nel suo mare territoriale.

La terza ed ultima parte della Convenzione dichiara che le presenti disposizioni non toccano le convenzioni o gli altri accordi internazionali in vigore fra gli Stati partecipanti all'accordo e precisa le consuete norme per l'entrata in vigore della Convenzione.

* * *

La Convenzione per l'alto mare, contemporaneamente sottoposta alla nostra approvazione, riconosce che le disposizioni adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare sono nelle linee essenziali conformi ai principî stabiliti dal diritto internazionale.

Per « alto mare » si intendono tutte le parti del mare che non appartengono al mare territoriale o alle acque interne di uno Stato

L'articolo 2 della Convenzione precisa che, essendo l'alto mare aperto a tutte le Nazioni, nessuno Stato può legittimamente pretendere di sottometterne una parte qualsiasi alla sua sovranità.

La libertà dell'alto mare si esercita nelle condizioni precisate dalla Convenzione e comporta soprattutto sia per gli stati rivieraschi o non la libertà di navigazione, di pesca, di posa dei cavi sottomarini, di sorvolare il mare.

Ogni Stato rivierasco o non ha il diritto di far navigare in alto mare navi che inalberano la sua bandiera.

A riguardo di queste navi (articolo 10) ogni Stato è tenuto a prendere le necessarie misure per assicurare la sicurezza in mare, sopratutto per ciò che riguarda l'impiego dei segnali, il mantenimento delle comunicazioni e la prevenzione degli arrembaggi.

Così per la composizione e le condizioni di lavoro degli equipaggi, tenendo conto dei trattati internazionali applicabili in materia di lavoro.

Ogni Stato (articolo 12) è tenuto a obbligare il capitano di una nave che batte la sua bandiera, senza peraltro esporre la nave, l'equipaggio o i passeggeri a grave pericolo, a dare assistenza a ogni persona trovata in mare in pericolo di perdersi, a portare soccorso il più presto possibile a chi segnala di aver bisogno di assistenza, a creare un servizio adeguato e efficace di ricerca e di salvataggio.

Ogni Stato si impegna alla repressione della pirateria (articolo 14), a evitare l'inquinamento del mare dovuto all'immersione delle scorie radioattive (articolo 25) e ha il diritto di posare cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare: specifici articoli ne precisano le modalità d'attuazione.

Completa e con moderna visione dei problemi sociali, giuridici e tecnici del mare, anche questa convenzione è un notevole accordo raggiunto fra gli Stati aderenti alle Nazioni Unite.

Per quanto unitamente a quella sul mare territoriale la raccomandiamo all'approvazione del Parlamento come notevoli espressioni di un mondo che negli accordi internazionali vede attuarsi le sue aspirazioni di progresso e di giustizia.

JERVOLINO MARIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1,

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare:

a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;

b) Convenzione sull'alto mare.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 34 delle Convenzioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.